



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 11/01/2023)

1. Riferimenti normativi¹

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “**Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 “**Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- **Nota 31 luglio 2008** (Prot n. 3602/P0) “D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
- 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003;
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito 19 dicembre 2022, n. 107190, “**Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe**”

PRIMA PARTE

GENERALITA'

2. Scopo del Regolamento d'Istituto.

I fatti di cronaca che hanno interessato la Scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998 così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito

¹Cf. Responsabilità educativa: il ruolo delle sanzioni per gli studenti, in Studi e Documenti n. 24/marzo 2019. Rivista on line (Ministero dell'Istruzione. Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna)



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

della Scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. La citata normativa, differentemente da quanto delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, si ispira al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria/risarcitoria. In altre parole, la sanzione irrogata deve tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte; si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare, ove possibile, il danno arrecato. Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Anche l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. – Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176). Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Si offre al nostro Istituto la possibilità di sanzionare, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

all'educazione dei giovani. La Scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la Scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.

I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

3. Campo di riferimento.

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e che, per completezza di trattazione, sono di seguito riportati.

o Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

o Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. o Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 (n.d.r. del D.P.R. citato);

o Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

o Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. o Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Per maggiore chiarezza, un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:

o mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);

o mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;

- o atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- o violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- o uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- o turbamento del regolare andamento della scuola.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Al di là degli aspetti disciplinari, permane l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di procedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

SULLE SANZIONI

4. Classificazione delle sanzioni.

Gli studenti che violano i doveri precedentemente indicati e comunque previsti dalle leggi e regolamenti afferenti all'ordinamento scolastico sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità, tali sono:

A.Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento. Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme di cui al precedente art. 4. Tali, con un concetto di proporzionalità sulla base del comportamento negligente e dell'eventuale recidività² posta in essere, vengono sanzionate con:

- A) richiamo verbale irrogata da parte del docente o del dirigente scolastico o del vicario;
- B) nota generica irrogata da parte del docente o del dirigente scolastico o del vicario tramite registro elettronico di classe e contestualmente da eventuale comunicazione/convocazione dei genitori/esercitante la patria potestà/tutori da parte del coordinatore di classe e/o del dirigente o del vicario (fonogramma assunto a protocollo tramite la segreteria didattica);
- C) nota disciplinare irrogata dal docente, dal dirigente scolastico o dal vicario tramite registro elettronico di classe e contestualmente da una comunicazione/convocazione dei genitori/esercitante la patria potestà/tutori da parte del coordinatore di classe e/o del dirigente o del vicario (fonogramma assunto a protocollo tramite la segreteria didattica).

Di queste sanzioni deve risultare sempre annotazione scritta su registro o agli atti (es. fonogramma accluso al Fascicolo personale dell'alunno) e deve essere visibile alla famiglia.

Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto "Modifiche all'art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249" e sono di seguito riepilogati:

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8).

Tale sanzione (sospensione) è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Le sanzioni saranno comminate dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti.

²La recidiva prevede un aumento della sanzione se violazioni della stessa indole, definitive e accertate, sono commesse nell'anno in corso e nell'anno precedente.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni (sospensioni) sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi fatti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure che abbiano creato o determinato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo per la comunità scolastica. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di gravi fatti senza che gli stessi debbano assumere i requisiti del reato o siano condizionati agli accertamenti giudiziari.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis).

L'irrogazione di tale sanzione (sospensione), da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di fatti che violino gravemente la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione o costituire pericolo per la comunità scolastica;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati alla lettera C ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento scolastico (B-E) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte degli organi collegiali a ciò deputati, della sussistenza di elementi fattuali dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9-ter, art. 4).

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (comma 5, art.4). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale – ovvero, sussista il fumus del reato penale – il Dirigente scolastico o chi per lui – pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o ancora un soggetto privato (art. 331 e 333 c.c.p.) – è tenuto a presentare denuncia al Pubblico ministero o alla Polizia giudiziaria.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o del passaggio da un grado all'altro di scuola. Inoltre, l'eventuale cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue comunque il suo iter fino alla conclusione.

Giova infine precisare che le sanzioni disciplinari non costituiscono di per sé "dati sensibili", a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a "dati sensibili" che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In queste ultime circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati che porta ad omettere (con "omissis") l'identità delle persone coinvolte, garantendo comunque il necessario rispetto del principio di riservatezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e seguenti.

6. Elementi di valutazione.

Di seguito viene riportata una tabella che elenca per ogni infrazione le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tale tabella deve essere considerata solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno solo titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di molteplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

1. l'intenzionalità del comportamento;
2. il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
3. la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti scolastici e le norme del vivere civile;
4. il concorso nell'infrazione di più studenti tra loro e la differenziazione del provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
5. la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni di diversa gravità, viene applicata la sanzione relativa all'infrazione più grave.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curriculari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche in presenza e online e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

La gravità e la corretta contestualizzazione dell'infrazione e la determinazione e graduazione della sanzione corrispondente, vengono decise dall'organo competente.

Nel caso di recidiva non potrà mai essere applicata la sanzione minima prevista per la fattispecie di riferimento.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Ai sensi dell'art. 4 (Disciplina) del DPR 24 giugno 1998, n. 249, "i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola".

Le sanzioni disciplinari con funzione educativa

Le sanzioni disciplinari con funzione educativa, pur trattandosi di sanzioni, possono assumere un valore formativo di acquisizione di comportamenti più responsabili, come traguardo importante che rientra tra le Competenze chiave per l'apprendimento permanente - Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo. Possono essere riassunte per un orientamento nel modo seguente:

Tipologia 1 - Riparazione al danno arrecato e attività di natura sociale: prevedono azioni e condotte "riparatorie", che intendono rimediare a quanto compiuto e che possano avere una ricaduta positiva sulla comunità scolastica (riordino di laboratori, pulizia dei locali della scuola o di aree esterne, riordino della biblioteca, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, attività di segreteria, attività di tutor di compagni, ecc.) anche svolte in collaborazione con Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"). Si tratta di attività con esplicite finalità educative che promuovono il superamento di comportamenti irrispettosi delle regole di convivenza civile.

Tipologia 2 - Attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto (es. frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati) con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso (attività individuale e di gruppo con la supervisione dei docenti in relazione al grado di scuola secondaria).



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Tipologia 3 - Attività didattica di studio e approfondimento disciplinare, momenti di studio extra-scolastici, sotto la supervisione di un docente.

Tipologia 4 - Attività laboratoriali, teatrali ed espressive che prevedono esperienze formative positive non direttamente correlate alle sanzioni disciplinari, ma progettate dalle Istituzioni Scolastiche nell'ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi.

Le misure sopra richiamate possono configurarsi, oltre che come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, come possibili misure accessorie unite alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Nella individuazione delle sanzioni occorrerà contemperare proporzionalmente censura e comportamenti, in relazione alla gravità ed alle conseguenze derivanti, tenendo in conto la situazione personale dello studente.

SUGLI ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE

7. Potestà sanzionatoria.

Gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni sopra indicate sono:

- richiamo verbale; nota generica; nota disciplinare: il docente e/o Dirigente Scolastico o vicario;
- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni: il Consiglio di Classe;
- allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico: il Consiglio d'Istituto (su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe in composizione allargata).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è palese e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza dei presenti. Non è necessario il collegio perfetto, il quorum è comprensivo della componente allargata.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica secondo le tipologie indicate.

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali specifiche attività intraprendere, tra quelle genericamente sopra indicate per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune e delibereranno a maggioranza dei presenti dei presenti compresa la componente allargata.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

8. L'accertamento dell'infrazione disciplinare.

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire la corretta individuazione della sanzione secondo le indicazioni delle norme e del presente regolamento.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza al rispetto delle regole, che il Dirigente Scolastico, il vicario o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente in servizio per quell'ora nella classe interessata o al Dirigente Scolastico o al vicario i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Ove l'infrazione abbia una gravità tale da presupporre l'applicazione di una sanzione che comporti l'allontanamento anche temporaneo dall'istituto, la relativa comunicazione dovrà avere la forma scritta e essere registrata al protocollo della scuola e firmata dal Dirigente Scolastico.

Nei casi di richiamo verbale, nota generica e di nota disciplinare, la contestazione e l'applicazione della sanzione devono essere formulate all'istante, anche oralmente, dal docente in servizio nella classe di riferimento per quell'ora o dal dirigente scolastico o dal vicario e se previsto dal presente regolamento annotata sul registro di classe. Chi dispone il provvedimento può chiedere al Dirigente Scolastico la convocazione dei genitori.

Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di istruire il procedimento, acquisendo le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, accompagnato da un genitore se minore, di fronte all'organo collegiale competente per la fase decisoria. Tale incontro deve risultare a verbale dell'organo collegiale interessato e registrato a protocollo.

9. Il procedimento disciplinare.

Nel caso di applicazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica il procedimento ha inizio con la contestazione orale degli addebiti, prosegue con l'esposizione, anch'essa orale, delle giustificazioni da parte dello studente e si conclude - tranne ovviamente che per il richiamo verbale - con l'annotazione nel registro elettronico nei modi stabiliti.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) e deve inoltre contenere le informazioni riguardanti:

- il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel Dirigente Scolastico;
- il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 a partire dalla data della notifica dell'atto - entro cui lo studente può presentare memorie difensive al Dirigente Scolastico;
- la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e l'indicazione che l'alunno minore possa essere accompagnato da un genitore.
- L'organo competente, sentito lo studente e vagliate le eventuali memorie difensive, decide entro 5 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato. La decisione viene espressa dall'organo collegiale con votazione segreta volta a stabilire con il criterio della maggioranza assoluta nella sua composizione allargata se lo studente debba o meno essere sanzionato con l'allontanamento dall'istituto e per quanti giorni. Qualora l'organo collegiale pervenga alla decisione di non procedere con la sanzione dell'allontanamento, se ne sussistono i presupposti provvederà all'applicazione di diversa sanzione nel rispetto del presente regolamento.

Il procedimento si conclude con la comunicazione della decisione, che dovrà obbligatoriamente contenere questi tre elementi necessari e indefettibili:



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

- o la determinazione della sanzione irrogata;
- o la motivazione della sanzione;
- o le modalità per l'impugnazione della decisione.

Una comunicazione scritta deve essere fatta anche nel caso in cui il deliberato non abbia previsto alcuna sanzione.

10. Sanzioni accessorie

Comminata la sanzione disciplinare dall'organo competente, il dirigente scolastico può sempre richiedere il risarcimento di eventuali danni causati alla scuola, anche mediante condotte riparatorie o in forma specifica e può, in relazione alla particolarità del fatto contestato che metta in dubbio il rispetto delle regole di convivenza civile e di sicurezza personale e per gli altri, prevedere divieto di partecipazione a visite didattiche da parte dell'alunno sanzionato.

SULL'IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

11. Impugnazione delle sanzioni disciplinari

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. A tale scopo è costituito nell'Istituto un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione al caso specifico delle norme del presente regolamento e che dovrà decidere entro e non oltre 20 gg dal deposito dell'impugnazione presso la segreteria didattica della Scuola; lo stesso Organo decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto a seguito dell'applicazione del D.P.R. 235/07 e del presente regolamento.

Il ricorso all'Organo non sospende l'efficacia della sanzione; la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e solo se ricorrono gravi motivi dall'organo di Garanzia.

Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è sempre ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale entro 30 gg dall'irrogazione della sanzione.

12. Composizione e attività dell'Organo di Garanzia.

L'organo di garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede.
- un docente designato dal Collegio dei docenti;
- un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio di Istituto;
- uno studente designato dalla componente studenti del Consiglio di Istituto;

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dovranno inoltre essere designati un docente, un genitore ed uno studente in grado di subentrare ai titolari in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo lo studente sanzionato o un suo genitore). L'Organo viene rinnovato annualmente, ma fino al rinnovo rimane in carica l'organo dell'anno scolastico precedente.



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Anche contro le decisioni dell'O.G che confermano l'allontanamento dalla scuola dell'alunno è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ufficio Scolastico Regionale. L'eventuale ricorso contro le decisioni dell'Organo di Garanzia non sospende l'efficacia della sanzione.

Le funzioni dell'Organo di Garanzia oltre alla decisione sulle impugnazioni di cui al precedente articolo, si estendono anche al:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni da presentare al Consiglio d'Istituto (a seguito delle indagini effettuate e delle discrepanze rilevate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Docenti ad ai Consigli di Classe nella interpretazione del regolamento e nella definizione delle sanzioni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

13. Organo di Garanzia Regionale.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale composto per la scuola media da due genitori, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, da tre docenti e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

SULLA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY

14. Trattamento dei dati.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili" come inteso dal D.Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili salvaguardando l'identità e ogni tipologia di informazioni che potrebbero



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"**

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

**LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE**

far risalire all'identità delle persone coinvolte; all'uopo si utilizza la formula "omissis" in ogni caso le procedure da seguire debbono essere rispettose del disposto del D.Lgs. 196/03 e del DM 306/07.

15. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare è un'azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge - segnatamente dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05 - da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rivelasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

PARTE SECONDA

A.Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
Competenza: Docente, Dirigente, Consiglio di Classe
<i>Fattispecie sanzione</i>
Assenza non giustificata Ritardo/Rientro ripetuto nell'ingresso a scuola Ritardo/Rientro ripetuto in classe dopo il suono della campanella Disturbo durante le lezioni Allontanamento dall'istituto non autorizzato Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato Non rispetto delle consegne Utilizzo di un linguaggio scorretto od offensivo Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni Consumo di bevande e cibo durante le lezioni non consentiti Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici non autorizzati dal docente o dal personale scolastico
Smarrimento, danneggiamento e/o distruzione del libretto personale, dei libri dell'istituto o altro materiale didattico fornito dall'istituto
B.Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (comma 8, art. 4)
Competenza: Consiglio di Classe (docenti, genitori, studenti: art. 5 d.lgs n. 297/1994)
<i>Fattispecie sanzione</i>
Violazione della privacy nell'uso fotografico con cellulari o con riprese audio/video
Danneggiamento volontario o incuria di cose appartenenti a compagni, docenti, altre persone della scuola e all'istituto
Comportamento esterno grave e/o reiterato lesivo all'immagine dell'istituto Giustificazione di assenze con firma contraffatta Contraffazione di verifiche, manomissione (falsificazioni, cancellature, correzioni non autorizzate) del libretto individuale o di altre forme di comunicazione con la famiglia Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti Introduzione e detenzione di oggetti atti a offendere (coltelli, bastoni, ecc.)



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

<p>Possesso/Usò di sostanze alcoliche o stupefacenti</p> <p>Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue istituzioni</p> <p>Oltraggio e vilipendio a etnie, religioni e comportamenti razzisti, xenofobi, sessisti e omofobi</p> <p>Comportamento intimidatorio grave e/o reiterato nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri</p> <p>Spaccio di sostanze stupefacenti</p> <p>Furto di oggetti e materiale dell'istituto, dei compagni e dei docenti</p> <p>Comportamento scorretto nel corso di visite, viaggi o attività esterne</p> <p>Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza</p> <p>Comportamento non corretto nella vita scolastica tale da arrecare danni al patrimonio della scuola, all'ambiente scolastico</p>
<p>Mancata osservanza alle norme igienico-sanitarie predisposte per il contenimento del contagio da Covid19</p> <p>Fumo negli ambienti chiusi e aperti (bagni, cortili, parcheggi, impianti sportivi) di pertinenza della scuola, comprese le sigarette elettroniche.</p> <p>Fumo durante gli spostamenti dall'istituto verso mete oggetto di progetti didattici e ritorno. (Decreto legge 12 settembre 2013/104)</p> <p>Inosservanza delle norme igienico-sanitarie previste dal regolamento gestione emergenza Covid 19</p>
<p>C.Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (comma 9, art. 4)</p> <p>Competenza: Consiglio d'Istituto al completo delle componenti</p> <p><i>Fattispecie sanzione</i></p>
<p>Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)</p> <p>Concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)</p>
<p>D.Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (comma 9-bis, art. 4)</p> <p>Competenza: Consiglio d'Istituto al completo delle componenti</p> <p><i>Fattispecie sanzione</i></p>
<p>Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.).</p> <p>In negativo: inesplicità di interventi di reinserimento nell'a.s. - In positivo: ricorrenza condizioni giustificative la seconda sanzione (+di 15 gg ex art. 4, co. 9), con l'aggiunta: a) della recidiva, o di atti di violenza grave o comunque da ingenerare allarme sociale.</p>
<p>E.Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (commi 9-bis e 9-ter, art. 4)</p> <p>Competenza: Consiglio d'Istituto al completo delle componenti</p> <p><i>Fattispecie sanzione</i></p>
<p>Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p>